COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.4.2010
COM(2010)154 definitivo

2010/0084 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del […]

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo alla conclusione dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

RELAZIONE

A seguito di una denuncia presentata dall'ANAPA (Associazione nazionale spagnola dei proprietari di pescherecci d'alto mare con palangari), la Commissione europea ha avviato un'indagine a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (regolamento sugli ostacoli al commercio) (avviso di apertura del procedimento pubblicato il 10 luglio 1998). Il 23 marzo 1999 la Commissione europea ha reso nota la relazione d'indagine, secondo cui le pratiche cilene che negano l'accesso ai porti cileni alle navi dedite alla cattura di pesce spada nel Pacifico sudorientale sono incompatibili con l'articolo V dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994.

A seguito della decisione 2000/296/CE della Commissione, del 5 aprile 2000, relativa al divieto delle autorità cilene di sbarcare le catture di pesce spada delle navi comunitarie nei porti cileni, la Commissione europea ha avviato nei confronti del Cile una procedura di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC.

In risposta a questa procedura OMC, il Cile ha chiesto di sottoporre alcune questioni alla procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Successivamente, il 19 dicembre 2000, il Cile e la Comunità hanno sottoposto una controversia relativa alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale a una sezione speciale del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS).

Il 25 gennaio 2001 la Commissione europea e il Cile hanno raggiunto un accordo provvisorio in conseguenza del quale acconsentivano alla sospensione parallela delle procedure OMC e ITLOS.

Nell'aprile 2008 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a condurre negoziati con il Cile a nome della Comunità europea per raggiungere un accordo definitivo su un nuovo quadro di cooperazione in materia di pesca.

Il 30 ottobre 2008 la Commissione ha presentato al gruppo di lavoro del Consiglio "Politica interna ed esterna della pesca" il testo dell'intesa raggiunta fra i negoziatori in merito alla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale. La nuova intesa garantirà l'accesso ai porti cileni designati per le operazioni di trasbordo e di sbarco, nonché a fini logistici, per i pescherecci battenti bandiera degli Stati membri operanti nelle acque del Pacifico sudorientale. La nuova intesa non mette in questione le competenze rispettive delle organizzazioni regionali di gestione della pesca attualmente esistenti (Commissione interamericana per il tonno tropicale - IATTC) o in via di costituzione (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale – SPRFMO).

Il 3 dicembre 2009 la Commissione ha presentato al gruppo di lavoro del Consiglio "Politica interna ed esterna della pesca" l'esito dei negoziati tecnici bilaterali con il Cile svoltisi il 5 e il 6 ottobre 2009 a New York. Le Parti hanno siglato un allegato tecnico I all'intesa contenente le procedure dettagliate da seguire per i pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada che intendono accedere ai porti cileni designati. Tali procedure sono conformi alle misure dello Stato di approdo recentemente adottate dalla FAO.

Nel frattempo le due Parti hanno provveduto al ritiro congiunto della causa ITLOS. Il 16 dicembre 2009 la sezione speciale ITLOS ha messo agli atti l'archiviazione della causa conformemente alla richiesta congiunta del Cile e dell'UE.

Sono inoltre in corso i preparativi per un ritiro congiunto della causa OMC (WT/DS/193 – Misure che incidono sul transito e sull'importazione del pesce spada). Tuttavia, in questa fase la Commissione non proporrà la chiusura del procedimento avviato a norma del regolamento sugli ostacoli al commercio. Essa intende proporne il ritiro solo dopo la conclusione formale dell'accordo da parte delle rispettive autorità cilene e dell'UE e a condizione che le disposizioni in materia di accesso ai porti cileni da parte dei pescherecci dell'UE dediti alla cattura di pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale siano state applicate in modo soddisfacente nel corso di un periodo di tempo ragionevole.

La Commissione deve invitare gli Stati membri e il Parlamento europeo ad avviare la procedura richiesta per la conclusione dell'accordo. Nel frattempo, al fine di evitare che venga ulteriormente ritardato l'accesso ai porti cileni designati per i pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada, occorre procedere all'applicazione provvisoria dell'intesa, per la quale è stata proposta una decisione del Consiglio simultanea ma separata.

2010/0084 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del […]

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo alla conclusione dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea ha fra i suoi obiettivi la conclusione di accordi quadro di cooperazione in materia di pesca con parti terze al fine di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle specie di interesse comune e l'accesso dei pescherecci dell'UE ai porti di parti terze per le operazioni di trasbordo e di sbarco, nonché per scopi logistici.

(2) Il 4 aprile 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile per la conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'intesa sulla conservazione e la gestione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale e del suo dettagliato allegato I.

(3) In conformità della decisione 2010/XXX del Consiglio, del [...][2], l'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale è stata applicata in via provvisoria, a seguito di uno scambio di lettere con il Cile, in attesa della sua conclusione successiva.

(4) È nell'interesse dell'Unione europea concludere l'accordo in forma di scambio di lettere con il Cile,

---

1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU L […] del […], pag. […].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla conclusione dell'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Cile è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione europea è autorizzata a firmare, a nome dell'Unione europea, la lettera dell'Unione europea di cui all'articolo 1 nonché a designare le persone autorizzate a procedere alla firma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo alla conclusione dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

A. *Lettera dell'Unione europea*

Signor Presidente,

Mi pregio riferirmi ai negoziati svoltisi a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008 fra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, che hanno condotto all'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale (di seguito: "l'intesa"), nonché alle discussioni tecniche bilaterali tenutesi a New York il 5-6 ottobre 2009.

L'Unione europea e il Cile hanno raggiunto il seguente accordo:

i) le due parti approvano la suddetta intesa adottata il 15-16 ottobre 2008, incluso il dettagliato allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009 a New York;

ii) i seguenti documenti e le seguenti informazioni formano parte integrante del presente accordo in forma di scambio di lettere:

a) l'intesa adottata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles quale modificata da:

b) il dettagliato allegato I dell'intesa quale approvato nell'ambito della riunione tecnica bilaterale tenutasi il 5-6 ottobre 2009 a New York;

c) la nota verbale del Cile del 23 novembre 2009, che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l'accesso da parte dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell'allegato di cui alla precedente lettera b).

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di confermare che la medesima e la Sua risposta costituiscono un accordo fra il Cile e l'Unione europea ai fini della conclusione dell'intesa.

Il presente accordo si applica a decorrere dal giorno successivo alla data della Sua risposta.

La prego di accettare, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Per l'Unione europea

B. *Lettera della Repubblica del Cile*

Signor Presidente,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi pregio riferirmi ai negoziati svoltisi a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008 fra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, che hanno condotto all'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale (di seguito: "l'intesa"), nonché alle discussioni tecniche bilaterali tenutesi a New York il 5-6 ottobre 2009.

L'Unione europea e il Cile hanno raggiunto il seguente accordo:

i) le due parti approvano la suddetta intesa adottata il 15-16 ottobre 2008, incluso il dettagliato allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009 a New York;

ii) i seguenti documenti e le seguenti informazioni formano parte integrante di questo accordo in forma di scambio di lettere:

a) l'intesa adottata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles quale modificata da:

b) il dettagliato allegato I dell'intesa quale approvato nell'ambito della riunione tecnica bilaterale tenutasi il 5-6 ottobre 2009 a New York;

c) la nota verbale del Cile del 23 novembre 2009, che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l'accesso da parte dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell'allegato di cui alla precedente lettera b).

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di confermare che la medesima e la Sua risposta costituiscono un accordo fra il Cile e l'Unione europea ai fini della conclusione dell'intesa.

Il presente accordo si applica a decorrere dal giorno successivo alla data della Sua risposta."

Mi pregio comunicarLe che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo fra il Cile e l'Unione europea.

La prego di accettare, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Repubblica del Cile